

| | |
|---|--|
| Titolo: REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER I COLLAUDI STATICI Art. 7 - Legge 5.11.71, n° 1086 Art. 67 – D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Capitolo 9 – D.M.I.T. 17 gennaio 2018 | pubbli/priv E: 69.40 |
| Delibera del Consiglio: 26.03.2020 | In vigore dal: 01.05.20 Sostituisce: 01.03.15 |

Revisione: Ing. G. Pasqualon - Commissione Strutture e Geotecnica

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, delle terne dei Collaudatori Statici. Esso ha per oggetto la formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e stabilisce le modalità di segnalazione dei collaudatori che faranno parte delle terne.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La formazione dell'elenco dei collaudatori è necessaria per poter espletare il servizio previsto dall'art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nei casi in cui:

- a) non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio i lavori. In questo caso il Costruttore dovrà richiedere una terna di Collaudatori per ogni singola concessione edilizia anche nel caso si tratti di un complesso di edifici adiacenti o vicini, ma oggetto di separate richieste di concessione;
- b) il Committente, per opere particolari che necessitano di specifiche competenze professionali, ne faccia specifica richiesta all'Ordine. In questo caso la designazione della terna di collaudatori avverrà secondo le modalità di cui al successivo punto 7.

3. FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INGEGNERI COLLAUDATORI

L'inserimento dell'ingegnere richiedente all'interno del richiamato elenco viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti sotto riportati, a proprio insindacabile giudizio. Le domande di iscrizione o di reiscrizione nell'elenco dovranno essere corredate della documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione previsto dalla vigente normativa.

A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea Magistrale (nuovo ordinamento);
- iscrizione continuativa all'Albo nella sezione A da almeno dieci anni;
- superamento, nel corso di laurea sostenuto, degli esami di Scienza delle Costruzioni e di Tecnica delle Costruzioni;
- in alternativa al requisito di cui al precedente punto, il richiedente, che abbia sostenuto e superato nel corso di laurea almeno l'esame di Scienza delle Costruzioni, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi di aggiornamento in materia di ingegneria strutturale il cui contenuto e validità saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine;
- possesso di almeno trenta (30) CFP;

- polizza assicurativa RC professionale

Per l'iscrizione il richiedente dovrà, inoltre, produrre uno specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o i collaudi statici effettuati. L'elenco delle opere dovrà riportare l'indicazione della volumetria del fabbricato e/o l'importo dei lavori delle strutture, la tipologia della struttura ed il numero di piani. Nel caso di opere non riconducibili a fabbricati dovrà essere indicata la tipologia strutturale e l'importo dei lavori delle strutture.

Il curriculum sarà valutato dal Consiglio dell'Ordine.

4. DESIGNAZIONE DELLE TERNE

Le terne sono casualmente determinate dall'elenco degli ingegneri che hanno fatto richiesta di esservi inseriti.

La designazione delle terne viene effettuata abbinando casualmente le stesse con le richieste presentate dalle Ditte, rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda di segnalazione di terna.

5. ABBINAMENTI E INCOMPATIBILITÀ

L'abbinamento indicato al precedente punto 4 è comunque soggetto alla verifica di eventuali incompatibilità tra gli ingegneri designati in terna e l'opera da collaudare.

Nel caso esistessero motivi o dubbi di incompatibilità, al fine di evitare possibili errori, vertenze o contenziosi, la terna verrà traslata, abbinandola alla successiva richiesta di collaudo di opere, per le quali non sussista incompatibilità o dubbio di incompatibilità.

Poiché, comunque, nella designazione delle terne non sempre è possibile verificare preventivamente la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità, l'ingegnere incaricato del collaudo dall'Impresa richiedente la terna non potrà accettare detto incarico di collaudo e dovrà prontamente comunicare all'Ordine le possibili incompatibilità accertate. L'Ordine provvederà quindi ad inviare all'Impresa un'altra terna, mentre la terna con il nominativo dell'ingegnere incaricato, incompatibile, verrà traslata, abbinandola alla successiva richiesta di collaudo di opere.

6. MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ

Oltre a quanto previsto dalla legge, sussistono i seguenti motivi di incompatibilità:

- ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di propria competenza;
- professionista che abbia rapporto abituale con l'impresa esecutrice dell'opera, ovvero rapporto occasionale ma contemporaneo al collaudo;
- professionista avente rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
- ingegnere facente parte di associazione professionale con il progettista architettonico, con il progettista delle strutture o con il Direttore dei Lavori, relativamente alle opere da collaudare.

7. COLLAUDI DI OPERE PARTICOLARI

La designazione delle terne per opere e/o strutture di tipo particolare, in relazione alla complessità o alla singolarità delle medesime, è effettuata dal Consiglio dell'Ordine, in deroga alla procedura stabilita al precedente punto 4, avendo riguardo alla particolare competenza come desumibile dal curriculum.

8. AGGIORNAMENTO ELENCO

L'inserimento dell'ingegnere richiedente nell'elenco viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine valutati i requisiti di cui al precedente punto 3.

9. COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Secondo quanto previsto dal capitolo 9 del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018, il collaudo statico va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione (quale ad esempio le armature delle strutture in c.a.).

10. OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

L'ingegnere, che venga incaricato dal committente del collaudo statico di opere su designazione in terna, ha l'obbligo di comunicare la nomina all'Ordine, entro 30 giorni dalla data di incarico. Contestualmente a tale comunicazione dovrà essere trasmesso anche il relativo Disciplinare d'Incarico sottoscritto dalle parti e redatto secondo lo schema predisposto dall'Ordine.

A questo proposito si ricorda che l'art. 9 – comma 4 del D.L. 24.01.2001 n. 1 come modificato dalla L. 08.08.2017 n. 124, stabilisce che *"... il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi..."*

L'onorario richiesto per la prestazione effettuata deve essere equo e giustamente remunerativo, adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile.

A titolo meramente indicativo e solo come indicazione metodologica, la determinazione dell'onorario può avere come riferimento il D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e s.m.i.

I costi di costruzione dell'opera devono essere esplicitati nella determinazione della parcella professionale e, per opere ordinarie, in mancanza di un computo metrico estimativo, si può far riferimento a quelli sotto riportati. Costi di costruzione diversi devono essere adeguatamente giustificati. Il volume dell'opera deve essere calcolato vuoto per pieno, a

partire dal piano di posa delle fondazioni, fino all'estradosso del solaio di copertura. L'importo comprende oltre alle opere strutturali vere e proprie (strutture, solai, murature portanti e di tamponamento) anche gli scavi e rinterri, le demolizioni e l'eventuale aggettamento della falda ed ogni altro onere accessorio.

| | Edifici | Capannoni |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | [€/m ³] | [€/m ²] |
| Strutture in zona sismica 1 | 130,00 | 170,00 |
| Strutture in zona sismica 2 | 120,00 | 160,00 |
| Strutture in zona sismica 3 | 110,00 | 150,00 |
| Strutture in zona sismica 4 | 100,00 | 140,00 |
| Ristrutturazione completa | 130,00 | --- |

Gli importi sono soggetti ad aggiornamento ISTAT; quelli esposti in tabella fanno riferimento al mese di luglio 2018.

Effettuato il collaudo, l'ingegnere incaricato dovrà presentare all'Ordine, entro 30 giorni dal deposito del collaudo allo sportello Unico del Comune, copia del Certificato depositato e la relativa specifica professionale.

11. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Poiché la segnalazione in tema avviene da parte dell'Ordine, il professionista che assumerà l'incarico di collaudo statico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi obbligatoriamente alle seguenti disposizioni:

- svolgere con competenza e diligenza l'incarico nonché eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso;
- svolgere il proprio incarico formalmente in termini esaustivi, professionalmente ed eticamente corretti, astenendosi dall'esprimere commenti di fronte alla Committenza sull'operato dei professionisti intervenuti;
- redigere l'atto di collaudo come già riportato nello schema predisposto dal Consiglio dell'Ordine; a tale proposito si ricorda, in particolare, che nel suddetto atto dovranno essere ben evidenziati i dati architettonici e strutturali dell'opera (volumetria, superficie, tipologia strutturale etc.).

Gli adempimenti che si ritengono necessari e sufficienti per l'espletamento dell'incarico in maniera esaustiva sono:

- a) l'ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso;
- b) l'esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:
 - nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della loro conformità alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche sulle costruzioni;
 - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche sulle costruzioni.

A questo proposito si richiama l'obbligatorietà dei controlli di accettazione in cantiere dei materiali impiegati nella costruzione. Il numero minimo di controlli previsti dalla vigente normativa deve intendersi come inderogabile;

- c) l'esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo;
- d) il controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori.

Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:

- esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme tecniche sulle costruzioni;
- esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

12. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'inosservanza dei seguenti obblighi può rappresentare violazione deontologica da parte dell'ingegnere incaricato con conseguente motivata cancellazione dall'elenco per la formazione delle terne:

- mancata comunicazione all'Ordine dell'avvenuta nomina entro trenta giorni dalla data del conferimento d'incarico;
- mancata trasmissione all'Ordine del Disciplinare d'Incarico, sottoscritto dalle parti, entro trenta giorni dalla data del conferimento d'incarico;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'eventuale sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui ai precedenti punti 5 e 6;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'eventuale mancato rispetto dei limiti delle competenze professionali dei progettisti dell'opera e/o del direttore dei lavori;
- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera secondo quanto previsto al capitolo 9 del D.M.I.T. 17 gennaio 2018;
- redazione dell'Atto Unico di Collaudo Statico non rispondente allo schema predisposto dall'Ordine;
- mancata presentazione all'Ordine della copia del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello Unico del Comune di competenza entro trenta giorni dalla data del deposito stesso;
- mancata presentazione all'Ordine della specifica delle competenze professionali entro trenta giorni dalla data del deposito del Certificato di Collaudo;
- mancato possesso di trenta (30) CFP.

13. DOMANDA DI REISCRIZIONE

Nel caso in cui il motivo della cancellazione fosse dovuto ad una delle cause di cui al precedente punto 12, l'eventuale reiscrizione potrà essere esaminata e accolta solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla cancellazione.

In ogni caso, l'ingegnere cancellato dall'elenco potrà presentare domanda di riammissione seguendo le indicazioni di cui al precedente punto 3.

14. CONTROLLI

La verifica del possesso dei CFP sarà effettuato dall'Ordine